Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Sabato, 2 dicembre 1933 - Anno XII** **Numero 279**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 ottobre 1933, n. 1565.
Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 36. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

Art. 1.

Sono estese all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, istituita dal R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, per la esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni, in quanto le disposizioni stesse siano applicabili o non sia diversamente stabilito dal presente regolamento.

Art. 2.

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali anche gli operai occupati nello stesso luogo di lavoro in lavorazioni connesse o complementari a quelle indicate nella tabella annessa al R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, quando, a giudizio dell'ufficio competente dell'Ispettorato corporativo, siano comunque esposti a pericoli di intossicazione.

Contro il provvedimento dell'Ispettorato corporativo è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Art. 3.

Le malattie contemplate nella tabella allegata al R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sono indennizzabili quando si manifestino nelle forme cliniche indicate nella tabella annessa al presente regolamento, che potrà essere modificata o completata con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno, sentita la Commissione permanente per la legislazione del lavoro a norma dell'art. 21.

Le modificazioni e le aggiunte ulteriori che saranno apportate alla tabella annessa al presente regolamento avranno effetto dalla data che sarà stabilita per la loro entrata in vigore nel relativo provvedimento di approvazione.

Art. 4.

La manifestazione della malattia si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia.

Se la malattia si manifesta dopo che l'operaio ha cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni comprese nell'obbligo dell'assicurazione, essa si considera verificata nel giorno in cui viene presentato all'istituto assicuratore il certificato di cui all'art. 12.

Art. 5.

Agli effetti della determinazione del grado della inabilità permanente, la riduzione totale o parziale dell'attitudine al lavoro deve intendersi riferita al lavoro in genere e non già alla particolare attività specifica nel cui esercizio la malattia fu contratta.

Art. 6.

Nel caso di inabilità permanente, il cui grado possa essere ridotto coll'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e quando l'operaio non intenda cessare dalla lavorazione, la liquidazione della indennità sarà commisurata a quel minore grado di inabilità presumibile, al quale l'operaio sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.

La possibilità e la misura di riduzione dell'inabilità potranno, in caso di disaccordo, essere determinate da un collegio di tre medici scelti a norma dell'art. 17 del presente regolamento e nominati due rispettivamente dalle due parti e il terzo di comune accordo fra le parti stesse, o, in caso diverso, dal presidente del tribunale.

Il presidente del tribunale liquiderà il compenso a ciascuno di essi spettante, a norma dell'art. 115 del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, e fisserà in quale proporzione esso debba stare a carico dell'istituto assicuratore e dell'operaio.

Art. 7.

La ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata dà diritto all'indennità per l'inabilità temporanea assoluta a partire dal primo giorno di inabilità, oltre all'eventuale diritto di revisione soltanto quando ne ricorrano gli estremi stabiliti nell'art. 10 del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, nel caso che per tale malattia sia stata liquidata una indennità per inabilità permanente.

Qualora però si tratti di ricaduta di una malattia non precedentemente indennizzata, ma che sarebbe stata indennizzata ai termini del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, la ricaduta è considerata a tutti gli effetti come prima manifestazione della stessa malattia.

Art. 8.

I termini stabiliti negli articoli 107 e 108 del regolamento, approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, per la liquidazione e pagamento delle indennità, sono, a tutti gli effetti, elevati al doppio.

Art. 9.

Le indennità dovute in base all'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali sono a carico dell'istituto assicuratore presso il quale l'operaio era assicurato al momento della manifestazione della malattia, e, nel caso previsto dall'art. 6 primo comma del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, a carico di quell'istituto presso il quale l'operaio, al momento della cessazione della propria opera, era assicurato nella lavorazione che ha dato origine alla malattia.

Le indennità dovute per i casi di ricaduta e quelle dovute a titolo di revisione sono a carico dell'istituto assicuratore, che effettuò la prima liquidazione.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche agli enti che, ai sensi del primo comma dell'art. 18 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, sono esclusi dall'obbligo di assicurare i propri dipendenti presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 7 del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, l'operaio è tenuto a sottoporsi alle visite di controllo che l'istituto assicuratore reputi necessario presso i propri uffici o in luoghi da esso stabiliti, e, se l'operaio sia impossibilitato a muoversi, nel luogo ove egli si trovi, o presso l'ospedale o istituto di cura ove sia ricoverato.

In caso di disaccordo sulla cura fra il medico di fiducia dell'istituto assicuratore e il medico di fiducia dell'operaio, la decisione su di essa dovrà essere rimessa al giudizio di un terzo medico, scelto a norma dell'art. 17 del presente regolamento, di comune accordo dai due medici predetti ed, in mancanza di accordo, dal presidente del competente Ordine dei medici.

L'operaio perde il diritto alle indennità nel caso in cui si rifiuti di sottoporsi alle visite di controllo o ponga il medico dell'istituto assicuratore nell'impossibilità di eseguirle.

Art. 11.

Le condizioni particolari del contratto di assicurazione per le malattie professionali in aggiunta o in deroga alle condizioni per l'assicurazione contro gli infortuni saranno approvate dal Ministro per le corporazioni.

La misura del premio o contributo per l'assicurazione contro le malattie professionali sarà determinata mediante tariffe, rivedibili al massimo ogni quinquennio, da approvarsi dal Ministro per le corporazioni.

Art. 12.

Il certificato medico, che ai termini dell'art. 8 del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, deve corredare la denuncia della malattia all'istituto assicuratore, può essere rilasciato dal medico curante dell'operaio o dal medico all'uopo incaricato dal datore di lavoro a visitare l'operaio, e deve contenere una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'operaio e di quella rilevata dal medico certificante.

Dal certificato medico deve risultare il domicilio dell'operaio o il luogo dove questi si trova ricoverato.

I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

Gli onorari per il certificato e le relazioni supplementari sono a carico dell'istituto assicuratore e saranno liquidati secondo tariffe da approvarsi dal Ministro per le corporazioni, sentito il Sindacato nazionale fascista dei medici.

Art. 13.

L'istituto assicuratore può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche preventive e periodiche prescritte dal decreto Ministeriale 20 marzo 1929, agli effetti dell'articolo 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530.

Qualora in base ai risultati delle visite predette sia accertata in un operaio, addetto a una lavorazione compresa nell'obbligo dell'assicurazione, l'esistenza di sintomi di una delle manifestazioni morbose indicate nella tabella annessa al presente regolamento, i datori di lavoro hanno l'obbligo di informarne l'istituto assicuratore, sempre che non si faccia luogo alla denunzia di cui all'art. 8 del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928.

Art. 14.

In caso di morte dell'operaio, che si ritenga cagionata da malattia professionale compresa nell'obbligo dell'assicurazione, deve esserne fatta denunzia dai famigliari per telegrafo all'istituto assicuratore nel termine massimo di ventiquattro ore dalla morte.

Il pretore, ad istanza motivata dell'istituto assicuratore o degli aventi diritto del deceduto, può disporre che siano praticati o riscontri diagnostici oppure l'autopsia del cadavere. Le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.

Le spese dei riscontri diagnostici e dell'autopsia, richiesti a norma del comma precedente, debbono in ogni caso essere anticipate dall'istituto assicuratore e saranno liquidate in base alle tariffe previste nell'art. 12 ultimo comma.

Art. 15.

Le denuncie, previste dall'art. 12 del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, delle lavorazioni soggette all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie professionali devono essere fatte dai datori di lavoro su moduli all'uopo predisposti dall'istituto assicuratore, al quale i datori di lavoro dovranno altresì fornire tutti gli elementi che saranno loro richiesti per la determinazione e valutazione del rischio.

Le denuncie devono contenere indicazioni sulla natura del lavoro, sui mezzi e sistemi della lavorazione, sulle condizioni di ambiente specialmente in rapporto alle norme contenute nel regolamento generale sull'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, e sulle norme o sistemi di prevenzione adottati.

Art. 16.

I datori di lavoro, che impieghino una parte dei propri dipendenti in lavorazioni comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono tenuti ad annotare nel libro matricola per tali

operai la lavorazione cui sono addetti indicando la data da cui vi sono occupati.

In difetto di tale indicazione gli operai si riterranno non compresi nella assicurazione a tutti gli effetti dell'art. 31 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 17.

Nei casi in cui si faccia luogo a nomina di periti medici questi sono scelti fra i docenti e i medici specializzati in medicina del lavoro e, in mancanza, fra medici particolarmente competenti.

Art. 18.

L'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale deve sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, le tabelle previste nel 3° comma dell'art. 5 del Regio decreto medesimo.

Tali tabelle saranno soggette a revisione ogni quinquennio.

Art. 19.

L'istituto assicuratore deve redigere il proprio bilancio in modo che si possa rilevare l'ammontare dei contributi attinenti all'assicurazione contro le malattie professionali, delle indennità corrispondenti e delle spese di cura e dovrà altresì tener distinti i dati statistici relativi alle malattie professionali da quelli relativi agli infortuni.

Art. 20.

Sono estese all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali le disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento del Casellario centrale infortuni, di cui al R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, e successive modificazioni.

Art. 21.

La Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione del Consiglio nazionale delle corporazioni, istituita con decreto del Capo del Governo in data 10 settembre 1932, esprime il suo parere sulle modificazioni alle tabelle previste dall'art. 1 del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, e dall'art 3 del presente regolamento, e su tutte le questioni di carattere medico e tecnico, per la prevenzione delle malattie professionali, che le siano sottoposte dal Ministro per le corporazioni, nonchè sull'elenco delle malattie professionali previsto dall'art. 16 del Regio decreto precitato.

Per la trattazione delle questioni predette, sono chiamati a partecipare ai lavori della Commissione:

a) il direttore generale della sanità pubblica;

b) il capo dell'Ispettorato medico corporativo;

c) tre rappresentati del Consiglio superiore di sanità;

d) tre esperti particolarmente competenti in materia di igiene industriale o di medicina del lavoro, nominati dal Ministro per le corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

ALLEGATO.

Tabella delle manifestazioni delle malattie professionali indennizzabili ai sensi del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928.

MALATTIE	MANIFESTAZIONI MORBOSE
Intossicazione da piombo, sue leghe e composti, con le conseguenze dirette di tale intossicazione	Anemia saturnina Arteriosclerosi, cardiopatie, di origine saturnina Colica saturnina Encefalopatie saturnine, lesioni oculari di origine saturnina Mialgie, artralgie, artriti, gotta, di origine saturnina Nefrite saturnina Paralisi saturnine
Intossicazione da mercurio, sue amalgame e composti, con le conseguenze dirette di tale intossicazione	Anemia mercuriale Stomatite, gastro-enterite, di origine mercuriale Tremori, paralisi, psicosi, di origine mercuriale
Intossicazione da fosforo bianco (giallo), con le conseguenze dirette di tale intossicazione	Fosforismo generale con disturbi dell'apparato digerente, con anemia, da intossicazione generale da fosforo Necrosi fosforica del mascellare, altre affezioni fosforiche delle ossa
Intossicazione da solfuro di carbonio, con le conseguenze dirette di tale intossicazione	Anemia da solfocarbonismo Psicosi, nevriti, paralisi, da solfocarbonismo
Intossicazione da benzolo e omologhi, da derivati nitrati e clorati del benzolo e omologhi, con le conseguenze dirette di tale intossicazione	Anemia da benzolo e omologhi Anemia da derivati nitrati e clorati del benzolo e omologhi Emorragie cutanee, mucose, parenchimatose (metrorragie nelle donne) da benzolo e omologhi Nevriti da benzolo e derivati nitrati e clorati e omologhi
Anchilostomiasi	Anemia da anchilostomiasi Turbe gastro-intestinali da anchilostomiasi

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1566.

Proroga al 31 dicembre 1934 del trattamento doganale stabilito col R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, sul carbone di legna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 17 settembre 1931, n. 1190, e 22 dicembre 1932, n. 1677;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare il trattamento doganale del carbone di legna per l'anno 1934;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1934 il R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, col quale è stato istituito il dazio doganale di lire 4 il quintale sul carbone di legna di cui a voce 606 della tariffa dei dazi doganali.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore col 1° gennaio 1934, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1567.
Trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare il regime doganale di taluni prodotti alle mutate condizioni del mercato internazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate, per i prodotti sottoindicati, le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
70	Farine:			
a)	— di frumento	Q.le	115	—
e)	— di granoturco bianco	»	115	—
428	Macchine per scrivere del peso:			
a)	— di più di 10 chilogrammi	Kg.	14	1,5
b)	— fino a 10 chilogrammi	»	18	1,5
462	Parti di macchine per scrivere	»	27	1 -
497-*bis*	Apparecchi per radiotelegrafia, radiotelefonia, televisione, cinema sonori, radio ed elettrofonografi e apparecchi non nominati a valvole termoioniche:			
c)	— apparecchi riceventi per radiotelegrafia, radiotelefonia, televisione, radio ed elettrofonografi:			
	1. - aventi fino a 5 valvole compresa la valvola raddrizzatrice	»	80	—
	2. - altri	»	100	—
d)	— non nominati	»	35	—
497-*ter*	Parti staccate di apparecchi per radiotelegrafia, radiotelefonia, televisione, cinema sonori, radio ed elettrofonografi e apparecchi non nominati a valvole termoioniche:			
b)	— valvole termoioniche comprese le valvole raddrizzatrici del peso ciascuna:			
	1. - fino a grammi 80	ciascuna	10	—
	2. - più di 80 fino a 150 grammi	»	22	—
	3. - di più di 150 grammi	»	50	—
d)	— altre	Kg.	135	—
524	Carburatori e loro parti per motori a combustione interna di autoveicoli	Q.le	50	—

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, *foglio* 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. **1568.**

Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato col R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Tessuti greggi di lana	Per essere rifiniti. (Concessione provvisoria valevole per un anno)	Kg. 20	1 anno
Alizarina in pasta al 40 % di alizarina secca	Per la tintura in rosso turco dei filati e dei tessuti di cotone. (Concessione provvisoria valevole per due anni)	» 100	1 anno
Laminati di rame elettrolitico greggi dello spessore da 7 a 12 millimetri	Per la fabbricazione di fili, treccie e piattine. (Concessione provvisoria valevole per due anni)	» 100	1 anno
Piombo e antimonio in pani ed in rottami	Per la fabbricazione di rulli impressi per la stampa di tessuti, di carta, ecc. (Concessione provvisoria valevole per due anni)	Q.li 5	1 anno
Alluminio in lamiere a superficie speculare, dello spessore fino a 8 millimetri e della larghezza da 1000 millimetri in su (per un quantitativo massimo di quintali 300)	Per la fabbricazione di macchinari per la filatura di fibra artificiale. (Concessione provvisoria valevole per 6 mesi)	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

È confermata per altri due anni e per un contingente annuo complessivo di 200 quintali, la temporanea importazione delle vernici alla nitrocellulosa e dei relativi solventi, destinati alla rifinitura di vetture automobili, concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1488.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1569.
Esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci esenti dal dazio sul valore del 15 per cento, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1187, sono aggiunte le seguenti:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
ex 213	Crino animale:
a)	greggio, escluso quello pulito, tagliato a misura e legato in mazzi o disposto in pacchetti.
215	Setole:
a)	greggie;
b)	pulite e legate in mazzi o disposte in pacchetti.
593	Amianto greggio, anche in polvere.
ex 147 *a*) / ex 627 *a*) / ex 633	Radiche di trebbia, tampico, piassava e bassine, greggi, destinati alla fabbricazione delle spazzole.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 66. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Casemurate (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Casemurate (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Casemurate (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1933 - Anno XII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 60. — GUALTIERI.

(6419)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Salara (Rovigo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Salara (Rovigo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Salara (Rovigo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lascisti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 57. — GUALTIERI.

(6420)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Porto Viro (Rovigo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Porto Viro (Rovigo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Porto Viro (Rovigo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 58. — GUALTIERI.

(6421)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Fai (Trento) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Fai (Trento) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Fai (Trento) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 59. — GUALTIERI.

(6422)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Camposanto (Modena) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Camposanto (Modena) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Camposanto (Modena) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1933 - Anno XII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 56. — GUALTIERI.

(6423)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 75 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Vidach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidach Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Marussich Marina, nato a Sorbar (Buie) il 23 settembre 1859 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vida ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4697)

N. 394 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Vlassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlassich Ettore, figlio di Domenico e di Michela Zurk, nato a Pola il 24 maggio 1893 e abitante a Roma, via Passeggiata di Ripetta n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valassi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grisan Enrica fu Giovanni e di Antonia Fabretto, nata a Pola il 20 febbraio 1896, ed al figlio Fulvio, nato a Pola il 5 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4699)

N. 51 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zagar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zagar Pietro, figlio del fu Pietro e della fu Gianola Elisa, nato a Buie il 13 maggio 1857 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zagari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Zoppolato Elena fu Francesco e fu Vincenza Bonetti, nata a Buie il 27 ottobre 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4700)

N. 61 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zorich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zorich Biagio, figlio del fu Gregorio e di Clarich Maria, nato a Tribano (Buie) il 2 febbraio 1896 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Clarich Giovanna fu Giovanni e di Deluca Caterina, nata a Castagna (Grisignana) il 4 aprile 1904 ed al figlio Sergio, nato a Tribano il 23 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4701)

N. 159-1 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zuclich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Zuclich Maria, figlia di Francesco e di Soccolich Maria, nata a Neresine il 9 settembre 1929 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zucchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai n. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4702)

N. 1114 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Svich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Svich-Marfan Giuseppe, figlio di Antonio e della fu Luches Maria, nato a Pedena (Pisino) il 15 marzo 1882 e abitante a Pola, via Acquedotto n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vicchi-Marfan ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sinozich Giovanna del fu Marco e di Bosich Elena, nata a S. Giovanni di Sterna il 16 ottobre 1878 ed alla figlia Caterina nata a Pola il 28 aprile 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4703)

N. 952.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Svecich » di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Svecich Rocco, figlio di Antonio e di Suplina Maria, nato a Pola il 16 agosto 1871 e abitante a Pola, via Besenghi n. 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sfecci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Rugo Elisabetta Maria fu Giovanni e fu Ciculich Caterina, nata a Trieste il 1° gennaio 1873 ed ai figli, nati a Pola: Bruno, il 16 aprile 1903; Giovanni Omero, il 12 dicembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4704)

N. 956 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sirotgnach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sirotgnach Giovanni, figlio di Antonio e della fu Perich Oliva, nato a Altura (Pola) il 15 settembre 1881 e abitante a Altura n. 168, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sirotta ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zenzerovich Maddalena fu Giovanni e di Susnevaz Maria, nata a Carnizza (Dignano) il 5 agosto 1894 ed ai figli, nati in Altura: Carlo, il 26 ottobre 1911; Pietro, il 12 giugno 1914; Erminio Rocco, il 17 novembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4705)

N. 1115 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Scopinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria ved. Scopinich, figlia del fu Giuseppe Müller e della fu Nicolich Domenica, nata a Lussinpiccolo il 19 marzo 1854 e abitante a Pola, P. Foro n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scopini » (Maria ved. Scopini nata Müller).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria del fu Giuseppe Scopinich, nata a Pola il 22 luglio 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4706)

N. 981 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Seppich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

Il cognome del sig. Seppich Ernesto, figlio di Matteo e di Elena Valcovich, nato a Pola il 30 dicembre 1899 e abitante a Pola, via delle Vigne n. 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Seppi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Suffich Anna di Antonio e di Maria Brumnich, nata a Pola il 17 novembre 1903,

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4707)

N. 920 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sepetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sepetich Remiglio, figlio di Antonio e di Marvin Giacoma, nato a Pola il 25 dicembre 1890 e abitante a Pola, via S. Felicita, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sepetti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bibulich Olga fu Mauro e di Angela Diminich, nata a Pola il 16 dicembre 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4708)

N. 917 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sepetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sepetich Alfredo, figlio di Antonio e di Sabaz Valeria, nato a Pola il 26 settembre 1921, e abitante a Pola, via Risano n. 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sepetti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4709)

N. 999 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Soglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Soglianich Giovanni, figlio del fu Domenico e di Coglievina Francesca, nato a Pola il 20 giugno 1875 e abitante a Pola, via Badoglio, 69, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sogliani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ive Clementina fu Giuseppe e fu Cherin Maddalena, nata a Rovigno il 26 aprile 1876 ed al fratello Domenico Carlo, nato a Pola il 10 aprile 1881.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4710)

N. 1014 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Svozil » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Svozil Carlo, figlio del fu Pietro e della fu Bachiaz Francesca, nato a Pola il 26 giugno 1892 e abitante a Pola, via del Belgio, 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivocci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cleva Attilia fu Giulio e di Luk Maria, nata a Pola il 30 ottobre 1894, ed ai figli nati a Pola: Bruna, il 24 gennaio 1914; Carlo, il 7 aprile 1915; Iris, il 6 giugno 1920; Nerina, il 30 ottobre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4711)

N. 1207 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Medich » e « Stipancich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

I cognomi della signora Stipancich Antonia ved. Medich Nicolò, figlia di Giuseppe e di Pasqua Iurlina, nata a Pola il 15 giugno 1880 e abitante a Pola, via Francia n. 32, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stefani » e « Medici » (Stefani Antonia ved. Medici).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Medici » anche al figlio Riccardo, nato a Pola il 6 giugno 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4712)

N. 1174 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stipancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stipancich Vincenzo, figlio del fu Giovanni e di Maria Calaz, nato a Canfanaro il 1° ottobre 1898 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stefani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Xicovich Antonia fu Antonio e di Veneir Maria nata a S. Lorenzo del Pasenatico (Orsera) l'8 maggio 1902 ed alle figlie nate a Canfanaro: Nives, il 10 febbraio 1928 ed Alice, il 25 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4713)

N. 1024 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Suppan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Suppan Ettore, figlio del fu Francesco e della fu Scvozzanich Elisabetta, nato a Pola il 28 giugno 1876 e abitante a Pola, via Orseolo n. 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soppani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anzelini Maria di Giovanni e fu Helly Maria, nata a Vienna il 9 maggio 1879, ed ai figli nati a Pola: Francesco, il 27 gennaio 1904; Bruno, il 3 gennaio 1905, e Sergio, il 10 gennaio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4714)

N. 784 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sarich Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Firenze e

all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Sarich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Sarich Fosca, nato a Filippano (Dignano) il 28 ottobre 1904, residente a Firenze, Scuola Centrale CC. RR., di condizione carabiniere a cavallo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Sarich » in « Sartori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al fratello Giuseppe, nato a Sarici (Filippano di Dignano) il 25 febbraio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4715)

N. 955 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sitotgnach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Sirotgnach Giovanna, figlia del fu Antonio e della fu Perich Oliva, nata a Altura (Pola) il 27 marzo 1899 e abitante a Altura n. 168, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sirotta ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Apollonia, nata a Altura il 4 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4716)

N. 953 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione dei R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sirotgnach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sirotgnach Antonio, figlio di Antonio e della fu Perich Oliva, nato a Altura (Pola) il 3 gennaio 1902 e abitante a Pola, Campi Altura n. 168, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sirotta ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Busdon Elena di Gregorio e di Gherbaz Mattea, nata a Lanischie il 7 giugno 1905 ed al figlio Elio, nato in Altura il 15 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4717)

N. 954 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sirotgnach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome delle signora Sirotgnach Caterina, figlia di Antonio e della fu Perich Oliva, nata a Altura (Pola) il 19 ottobre 1895 e abitante a Pola, Monte Grande n. 395, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sirotta ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta al figlio illegittimo Mario-Umberto, nato a Pola il 18 aprile 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4718)

N. 1464 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Covacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Covacich Antonio, figlio di Pietro e di Marina Crismanich, nato a S. Pancrazio di Montona il 25 luglio 1882 e abitante a S. Pancrazio di Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Covacci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sirotich Giovanna, illegittima di Maria Sirotich, nata a S. Pancrazio di Montona il 31 marzo 1888; ed ai figli, nati a S. Pancrazio di Montona: Pietro, il 16 gennaio 1908; Giuseppe, il 10 dicembre 1910; Marina, l'8 marzo 1914; Giuseppina-Lucia, il 25 luglio 1922; Mario, il 12 dicembre 1923; Giovanni, il 24 giugno 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4719)

N. 1466 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Covacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Covacich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Caterina Labignan, nato a S. Pancrazio di Montona il 13 agosto 1869 e abitante a S. Pancrazio di Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Covacci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ros Giovanna di Giovanni e fu Caterina Diviach, nata a S. Pancrazio di Montona il 14 marzo 1875; ed ai figli, nati a S. Pancrazio di Montona: Antonia, il 4 febbraio 1905; Giovanni, il 30 dicembre 1910; Pietro, il 25 maggio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4720)

N. 2380 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Antonio, figlio di ignoto e di Antonia Bartolich, nato a Trieste il 4 giugno 1856 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4721)

N. 2365 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giuseppe, figlio di Pietro e di Belletich Antonia, nato a Zumesco Montona) il 24 febbraio 1896 e abitante a S. Pancrazio (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Flego Maria di Giovanni e di Fortunata Fortner, nata a Zumesco il 18 agosto 1891 ed alla figliastra Maria Bencich del fu Pietro e di Maria Flego, nata a New-Orleans il 18 agosto 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4722)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricostituzione del Collegio centrale arbitrale per l'Opera nazionale combattenti.

Con R. decreto 13 novembre 1933-XII, registrato alla Corte dei conti il 16 stesso, è stato ricostituito il Collegio centrale arbitrale presso l'Opera nazionale per i combattenti — pel quadriennio 1933-1936 — nella nuova formazione prevista dal R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291.

Il Collegio risulta composto delle seguenti persone:

S. E. nob. gr. uff. dott. Edoardo dei conti Piola Caselli, presidente di sezione della Corte di cassazione, in qualità di presidente;

Comm. dott. Vincenzo Marinangeli, consigliere della Corte di cassazione;

Gr. uff. dott Carlo Vittorio Luzzatto, consigliere di Stato;

Cav. uff. ing. Giovanni Giuseppe Custer;

Cav. di gr. cr. prof. dott. Alessandro Brizi;

Comm. prof. dott Mario Marinucci,

in qualità di membri effettivi, gli ultimi tre come esperti nelle discipline economiche ed agrarie;

Comm. dott. Antonio Azara, consigliere della Corte di cassazione;

On. cav. di gr. cr. dott. Pietro Bolzon, consigliere di Stato;

Cav. uff. ing. Leandro Lorenzetti;

Cav. prof. dott. Dario Perini,

in qualità di membri supplenti, gli ultimi due come esperti nelle discipline economiche ed agrarie.

(6453)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario in Roccadevandro (Napoli).

Con R. decreto 5 ottobre 1933, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo, al registro n. 21, foglio n. 3, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario in Roccadevandro, provincia di Napoli.

(6450)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo Fontana Arconati in provincia di Novara.

Con decreto Ministeriale 23 novembre 1933, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio irriguo Fontana Arconati, con sede in Cerano, provincia di Novara, deliberato nell'adunanza del 10 aprile 1932.

(6451)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica del Bacino del Fortore (Tavoliere di Puglia).

Con decreto Ministeriale 23 novembre 1933-XII, n. 6674, sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica del Bacino del Fortore, già denominato « Torre Fantina » (bacino n. 1 del Tavoliere di Puglia), deliberato dal commissario governativo dell'Ente in data 15 settembre 1933.

(6452)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 251.

Media dei cambi e delle rendite del 30 novembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.17
Inghilterra (Sterlina)	62.78
Francia (Franco)	74.425
Svizzera (Franco)	367.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.35
Cecoslovacchia (Corona)	56.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.80
Egitto (Lira egiziana)	64.30
Germania (Reichsmark)	4.555
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.66
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155.65
Svezia (Corona)	3.28
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	89.35
Id 3,50 % (1902)	88.05
Id 3 % lordo	64.875
Consolidato 5 %	95.25
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.65
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.05
Id. Id. Id. 1940	105.025
Id. Id. Id. 1941	105.025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.375

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.